

Art. 11.

« Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennità dovute al procuratore nominato di ufficio saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo dalla legge stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite. »

Gallini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Gallini, relatore. In questo articolo per una dizione più corretta, perchè è una modificazione alla legge sul gratuito patrocinio dove è detto: « gli onorari e le indennità dovute al procuratore » la Commissione propone di sostituire le parole: « dovute ai difensori » perchè così abbraccia avvocati, procuratori, difensori, patrocinatori.

Presidente. Sta bene; alla parola « procuratore » Ella propone che si sostituisca l'altra: « patrocinatori ».

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vischi. Propongo che dove è detto: « gli onorari e le indennità dovute » si dica: « gli onorari e le indennità dovuti, » perchè altrimenti, nella pratica potrà nascere l'equivoco che siano dovute soltanto le indennità e non gli onorari.

Presidente. Metto a partito questo articolo 11 con gli emendamenti, che vi sono stati introdotti.

(È approvato).

Art. 12.

« Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II della parte II della tariffa in materia civile approvata con Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 e tutte le altre contrarie alla presente legge. »

(È approvato).

Presidente. Passiamo alla tabella annessa al disegno di legge.

Monti-Guarnieri. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Monti-Guarnieri. Proporrei, se l'onorevole ministro e la Commissione non avranno difficoltà, che nell'articolo 2 della tabella dove è

detto: « nella causa fino a lire 150 di valore di... lire 10, » si sostituisca « lire 20 »; e dove è detto: « nelle cause, in cui il valore sia superiore a lire 150, ma inferiore a lire 400, di lire 15 », si sostituisca « lire 30. »

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Monti-Guarnieri di non insistere. La tabella è frutto di lunghi e accurati studi, e le disposizioni di essa non si possono valutare isolatamente, poichè sono tra loro coordinate ed armoniche.

Monti-Guarnieri. Non insisto.

Presidente. Veniamo alla tabella.

Avverto che su questa tabella erano stati presentati diversi emendamenti, ma i proponenti non vi insistono.

TITOLO I.

Giudizi innanzi ai conciliatori.

Art. 1.

Per l'opera prestata dai procuratori per l'intero giudizio fino alla sentenza definitiva l'onorario sarà nelle cause di valore infra le 50 lire di L. 4. in quelle di valore superiore non potrà eccedere le L. 6.

Se non fu pronunciata sentenza definitiva l'onorario sarà rispettivamente della metà.

(È approvato).

TITOLO II.

Giudizi innanzi i pretori.

Art. 2.

L'onorario dovuto ai procuratori sarà, sempre quando sia stata pronunciata sentenza definitiva:

Nelle cause fino a lire 150 di valore di L. 10.

Nelle cause, in cui il valore sia superiore a lire 150, ma inferiore a lire 400, di L. 15.

Nelle cause superiori a lire 400 ed in quelle, di cui nell'articolo 82 del Codice di procedura civile, da lire 20 a 40, da determinarsi dal pretore.

Se fu pronunciata soltanto una sentenza non definitiva, l'onorario sarà ridotto alla metà.

(È approvato).